



Circ. 26

Roma - 5 MAR. 2001 20

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

DIRETTORI DEGLI UFFICI
ED ISTITUTI CENTRALI
E PERIFERICI
LORO SEDI

Divisione II
Prot. N° 23338 Allegato 140.01.00/25

Risposta al Foglio del
Dir. Ser. N°

OGGETTO: Mobilità interna: trasmissione accordo di mobilità
sottoscritto in data 28 febbraio 2001.

In data 28 febbraio 2001 è stato sottoscritto un accordo integrativo di mobilità, che si trasmette in allegato.

Nel rammentare la necessità di notificare tempestivamente tale accordo a tutto il personale interessato, si ritiene opportuno precisare alcuni aspetti specifici.

Relativamente all'articolo 3, la problematica affrontata si riferisce a quella già disciplinata nei sottoelencati accordi di mobilità:

- art. 4 dell'accordo di mobilità del 23 novembre 1999 (trasmesso con circolare 192/99): tale accordo ha dato origine alla circolare 186/99, con la quale questa Direzione Generale ha richiesto a tutti i direttori degli Istituti di segnalare eventuali casi in cui la restituzione alle sedi di appartenenza di dipendenti già utilizzati avrebbe potuto comportare ripercussioni negative sui servizi, comunque per lo svolgimento di attività eccezionali e straordinarie da parte di personale tecnico;
- art. 2 dell'accordo di mobilità del 1 agosto 2000 (trasmesso con circolare 104/2000), che integra i criteri di cui al punto precedente con "le esigenze di garantire il funzionamento di sezioni degli Istituti".

Il presente accordo estende anche alle professionalità amministrative i criteri dell'accordo del 23 novembre 1999, mantenendo peraltro fermi i connotati di eccezionalità e straordinarietà.

I direttori degli Istituti interessati, pertanto, possono avanzare motivate richieste di distacco anche per tali professionalità, attenendosi strettamente ai criteri illustrati: si porta l'attenzione sulla previsione dell'ultimo capoverso dell'articolo, concernente il personale inquadrato ex D.P.R. 44/90.

Per quanto concerne l'articolo 4, si rammenta che esso interessa i dipendenti la cui posizione è già stata precedentemente disciplinata al punto 4 dell'accordo di mobilità del 26 settembre 2000 (trasmesso con circolare 120/2000), ossia le unità che, già inquadrare in diverso profilo professionale ai



Roma: 20

Ministero
per le Regioni e le Attività Culturali

All
.....
.....

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

Divisione
Prot. N. Allegati:

Risposta al Foglio del
Dir. Ser. N.

OGGETTO:

sensi del citato D.P.R., non hanno trovato collocazione nella città presso cui prestavano servizio nel precedente profilo professionale.

Questa Direzione Generale, in adempimento di quanto concordato, è in procinto di convocare tali dipendenti per far loro effettuare la scelta di sede: la convocazione conterrà un espresso riferimento alla possibilità di scelta alternativa che sarà offerta agli stessi, fra l'accettazione di una sede in diversa città ovvero la permanenza nella propria città, nel profilo professionale precedentemente rivestito, nell'attesa che si realizzi la disponibilità organica necessaria alle assegnazioni di sede.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Proietti)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

PROCEDURE DI MOBILITA' INTERNA A DOMANDA

ACCORDO INTEGRATIVO TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS DEL 28 FEBBRAIO 2001

Il presente accordo integra quelli sottoscritti dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali in data 5 agosto 1999, 23 novembre 1999, 1 agosto 2000 e 26 settembre 2000

Art. 1 - Individuazione di un elemento integrativo per la valutazione delle domande di cui ai punti 3 e 5 dell'accordo di mobilità del 26 settembre 2000

Nell'ambito degli accordi di mobilità in epigrafe, ed in particolare in quello sottoscritto in data 26 settembre 2000, si è concordato che le istanze prodotte successivamente al 15 dicembre 1999 (di dipendenti titolari del beneficio di cui alla legge 104/92 - punto 3 dell'accordo citato - ovvero non titolari di tale beneficio - punto 5) possono essere accolte solo in quanto non comportino valutazioni comparative, sia in uscita dagli Istituti di appartenenza, sia in entrata presso le città richieste.

Si ritiene peraltro che risponda a criteri di opportunità e di equità - al fine di venire incontro alle esigenze manifestate, che presentano anche connotati di gravità - individuare comunque un criterio che consenta una graduazione di tali istanze.

Si concorda che tale criterio debba consistere nell'anzianità di servizio, come individuata dal comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686:

"L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito".

Si concordano le seguenti specificazioni:

[Handwritten signatures and initials]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

- per "qualifica" si deve intendere l'attuale "profilo professionale", in quanto la norma citata risale all'ordinamento di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- si conferma che per "età" si deve intendere l'età più elevata.

Si conferma che, così come disposto in sede di accordo generale (5 agosto 1999), anche i dipendenti che partecipano alla mobilità-stralcio disciplinata dall'accordo del 26 settembre 2000 nonché dal presente possono bloccare posti disponibili presso le sedi richieste, in attesa che la copertura organica dell'Istituto di appartenenza raggiunga il livello percentuale minimo previsto.

Art. 2 - Integrazione per i "collaboratori bibliotecari"

I dipendenti in possesso del profilo professionale di "collaboratore bibliotecario" già utilizzati presso Istituti archivistici che non presentano disponibilità organica nella relativa area funzionale sono temporaneamente distaccati presso tali Istituti entro il limite dei posti vacanti nell'area direttiva degli archivisti di Stato.

Art. 3 - Integrazione dei criteri di valutazione delle richieste di distacco di personale già utilizzato

Fra le professionalità indicate all'art. 4 dell'accordo di mobilità sottoscritto in data 23 novembre 1999 (trasmesso con circolare 192/99) sono ricomprese anche quelle amministrative.

Pertanto, i direttori degli Istituti presso i quali si riscontrano dipendenti già utilizzati appartenenti a tali professionalità che, in conseguenza dei processi di mobilità interna, devono riassumere servizio presso le sedi di appartenenza, possono avanzare motivata richiesta di distacco per servizio di tali dipendenti.

Le attività svolte, opportunamente motivate, devono presentare caratteristiche di straordinarietà e di eccezionalità; deve inoltre essere indicato il termine ultimo del distacco richiesto.

L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei presupposti indicati, adotta i conseguenti provvedimenti di distacco per servizio.

La procedura descritta trova applicazione anche con riferimento ai dipendenti appartenenti a qualsiasi profilo professionale che, inquadrati in diverso profilo in applicazione del D.P.R. 44/90, siano assegnati ad un Istituto diverso da quello in cui prestavano servizio nel profilo precedente, sempre che l'attività svolta abbia le caratteristiche di straordinarietà ed eccezionalità di cui sopra.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right.

Art. 4 - Integrazione del trattamento delle unità di cui all'art. 9 dell'allegato 1 all'accordo di mobilità del 23 novembre 1999

Nel citato accordo di mobilità del 23 novembre 1999 l'art. 9 dell'allegato 1 disciplina i casi dei dipendenti inquadrati in diverso profilo professionale che, non trovando posto nella città di appartenenza, vengono temporaneamente accantonati e sono successivamente convocati per esprimere una scelta diversa.

Ferma restando tale procedura, si concorda che i dipendenti che non accettino sedi alternative resteranno inseriti in una graduatoria ad esaurimento e potranno essere assegnati nel nuovo profilo professionale, secondo l'ordine di graduatoria e al verificarsi delle relative vacanze organiche, presso Istituti della città in cui prestavano servizio nel precedente profilo professionale.

Tali assegnazioni:

- conseguono a quelle disciplinate al punto 5 dell'accordo di mobilità del 26 settembre 2000, trasmesso con circolare 120/2000 (domande prodotte in data successiva al 15 dicembre 1999);
- hanno la precedenza su quelle derivanti da mobilità interna come disciplinata dalle procedure a regime del Contratto Collettivo Integrativo di Amministrazione, fatti salvi i diritti di dipendenti titolari del beneficio di cui alla legge 104/92 o di altre norme analoghe che comportano precedenza nella scelta di sede;
- vengono disposte - nelle more dell'applicazione a regime delle procedure di mobilità interna volontaria previste dal Contratto Collettivo Integrativo di Ministero siglato il 7 dicembre 2000 - con riferimento alle disponibilità organiche determinatesi nelle "aree funzionali" di cui all'accordo di mobilità del 5 agosto 1999; successivamente a tale applicazione, le assegnazioni in questione verranno disposte con riferimento alle disponibilità organiche determinatesi nei profili professionali di nuovo inquadramento dei singoli dipendenti interessati.

Fra i dipendenti che accettino l'inquadramento in una diversa città, l'Amministrazione - in analogia con quanto previsto in tema di mobilità interna dall'art. 3 dell'accordo di mobilità del 23 novembre 1999 - distacca d'ufficio presso le strutture dell'Amministrazione Centrale, nonché presso quelle indicate al comma 1 dell'art. 9 del D. Lgs. 368/98, le unità che prestavano servizio presso tali sedi nel profilo professionale precedentemente rivestito.

[Handwritten signatures and initials]

3 *[Handwritten mark]*

Art. 5 - Personale di Istituti ubicati in sedi siciliane disponibile al comando presso altre Amministrazioni

Sono stati avviati ulteriori contatti con altre Amministrazioni per sollecitare l'eventuale disponibilità all'acquisizione, in posizione di comando, di nostro personale già utilizzato presso sedi siciliane che non vi abbia trovato collocazione definitiva.

Nelle more della formalizzazione di tale disponibilità, e comunque non oltre il 31 marzo 2001, il personale che si trovi nelle condizioni di cui sopra e che dichiari formalmente di essere disponibile al comando, permane in posizione di distacco presso le sedi di precedente utilizzazione.

Art. 6 - Norma di rinvio

Le parti concordano di disciplinare in sede di contrattazione nazionale le procedure di mobilità derivanti dalle ristrutturazioni conseguenti alla entrata in vigore del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441.

Roma, 28 febbraio 2001

PER L'AMMINISTRAZIONE

[Handwritten signatures for the Administration]

PER LE OO.SS.

[Handwritten signatures of unions]
UIL CG ECCETTO I PUNTI
1 e 4 VEDI DICHIARAZIONE
AVV. CASALE
Cgil
Cisl
FALDROC
UNSA-SIARBEA
CISAL-RAS
ECCETTO I PUNTI
1 e 4 -